## **COMUNE DI CETO** Via G. Marconi, 8 – 25040 - CETO (BRESCIA) Repertorio: n. 734 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA DI CETO E SCUOLA DELL'INFANZIA DI NADRO DI CETO - C.U.P.:C27B20000490001 - CIG: 9137602BB4. L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno QUINDICI, del mese di LUGLIO (15/07/2022)presso l'ufficio Segreteria della residenza Comunale di Ceto, avanti a me Dott. Paolo Scelli, segretario del COMUNE DI CETO, ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti: - la Sig.ra Lanzetti Marina, nata a Breno (BS) il 07/06/1986, C.F.: LNZ MRN 86H47 B149G, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI CETO, quale Stazione Appaltante, C.F.: 81002490175, Partita IVA: 00723600987, che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Ceto, Via G. Marconi n. 8, di seguito nel presente atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice". - il Sig. Ducoli Giovanni, nato a Breno (BS) il 06/12/1960, C.F.: DCL GNN 60T06 B149S, titolare della ditta DUCOM di Ducoli Giovanni, C.F. DCLGNN60T06B149S, P.IVA n. 01559950983, con sede a Breno (BS) in Via Corno Cerreto n. 2, appaltatrice/esecutrice dei lavori in oggetto, domiciliato per la carica presso la stessa ditta, di seguito nel presente atto denominato "Appaltatore", giusta certificazione della C.C.I.A.A. di Brescia, documento n. T 481724710 estratto dal Registro Imprese in data 07/07/2022. **PREMESSO**

- che con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 31 del 10/03/2022, è stato approvato il	
progetto esecutivo dei lavori sopra citati dell'importo complessivo di €. 100.000,00, di cui	
a base d'asta €. 75.000,00 (comprensivi di €. 1.500,00 di oneri per l'attuazione dei piani	
di sicurezza), ed €. 25.000,00 per somme a disposizione;	
- che con la determinazione n. 46 del 17/03/2022 è stato determinato di procedere ad	
appaltare i lavori mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi	
dell'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 2, lettera a) del	
Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e	
s.m.i., con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4;	
– che in seguito all'espletamento della procedura di affidamento come risulta dal	
report della Procedura n. 152287187 della piattaforma SINTEL, entro il termine di	
presentazione, fissato al 31/03/2022, non è pervenuta alcuna offerta da parte delle 10	
ditte invitate a partecipare alla procedura;	
– che con successiva determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n. 86	
del 06/05/2022, si è preso atto dell'esperimento di gara deserta e stabilito di procedere	
ad una nuova gara mediante affidamento diretto ad unico operatore economico, nel	
rispetto di quanto previsto dall'art.1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n.	
76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i., da attuarsi	
mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia	
denominato "SINTEL".	
– che in data 06/05/2022 è stata avviata sulla piattaforma di e-procurement della	
Regione Lombardia SINTEL ARIA LOMBARDIA, è stata individuata la ditta	
DUCOM DI DUCOLI GIOVANNI con sede in Via Corno del Cerreto n. 2 a Breno	
(BS), C.F. DCLGNN60T06B149S, P.IVA n. 01559950983, ditta non invitata alla	
procedura precedente ed istituzionalmente registrata e qualificata in SINTEL, la quale	

ha presentato offerta per l'esecuzione dei lavori richiesta entro il termine ultimo	
stabilito;	
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 93 del 18/05/2022 sono	
stati aggiudicati i lavori di "Messa in sicurezza edifici scolastici – Scuola primaria di	
Ceto e scuola dell'infanzia di Nadro di Ceto – C.U.P. C27B20000490001", alla ditta	
DUCOM di Ducoli Giovanni (C.F. DCLGNN60T06B149S, P.IVA n. 01559950983)	
con sede in Breno (BS) in via Corno Cerreto n. 2, a seguito di offerta alla pari rispetto	
al prezzo a base d'asta e corrispondente ad un importo contrattuale pari ad €.	
75.000,00 (di cui €. 73.500,00 di prezzo offerto ed €. 1.500,00 di oneri per la	
sicurezza) oltre all'IVA di legge 10%;	
- che con nota Prot. n. 3697 del 18/05/2022, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del	
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si è provveduto all'invio delle comunicazioni di	
aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;	
- che la documentazione richiesta alla ditta aggiudicataria con Prot. n. 3697 del	
18/05/2022, in particolare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa di cui all'art. 103	
del D.lgs. n. 50/2016, risulta depositata presso l'Ufficio Tecnico con Prot. n. 4501 del	
17/06/2022;	
- che in data 20/06/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori con riserva in	
pendenza di contratto e urgenza, ai sensi degli artt. 5 e 19 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49,	
acuisirto al protocollo comunale n. 4614 del 21/06/2022.	
- visto l'art. 32, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 in forza del quale, trattandosi di	
affidamento diretto con una sola offerta, non si applica il termine dilatorio di cui al comma	
9 del medesimo articolo;	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
le parti convengono e stipulano quanto segue:	

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto	
1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce alla sopra generalizzata impresa Edile	
DUCOM di Ducoli Giovanni (C.F. DCLGNN60T06B149S, P.IVA n. 01559950983)	
l'appalto degli interventi "Messa in sicurezza edifici scolastici – Scuola primaria di	
Ceto e scuola dell'infanzia di Nadro di Ceto – C.U.P.: C27B20000490001 – CIG:	
9137602BB4.	
2. L'Importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad	
€. 75.000,00 (euro settantacinquemila/00), di cui €. 73.500,00 di prezzo offerto ed €.	
1.500,00 di oneri per la sicurezza, da assoggettarsi ad I.V.A. 10%, ed è da intendersi	
stipulato a corpo e a misura secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto	
dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.	
Articolo 2 – Allegati al contratto	
1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:	
a) il Capitolato Speciale d'Appalto;	
b) il Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici	
19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. per la parte ancora vigente;	
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;	
d) il computo metrico estimativo;	
e) l'elenco dei prezzi unitari;	
f) offerta economica;	
g) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e	
coordinamento, eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e coordinamento,	
piano operativo di sicurezza);	
h) il cronoprogramma;	
i) le polizze di garanzia.	

-4-

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile	
e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti	
dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle	
tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si	
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
Articolo 3 – Termini, penali, sospensioni lavori e proroghe del termine dei lavori	
1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 90 (novanta) giorni, naturali e	
consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna degli stessi, sotto la comminatoria	
di una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di	
ritardo, ai sensi dell'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle	
indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.	
3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione	
della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure	
quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse	
dell'Amministrazione Aggiudicatrice.	
La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi	
all'appaltatore.	
4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice	
su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e	
l'organo di collaudo, ove costituito.	
5. È ammessa la sospensione dei lavori, redatta con relativo verbale, ai sensi dell'art.	
2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i	
6. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel	
termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del	

-5-

termine contrattuale.	
7. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il	
Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. La concessione di proroga è	
disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i	
Articolo 4 – Anticipazione - pagamenti in acconto e saldo – interessi	
1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto	
di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da	
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa	
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari	
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al	
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.	
2. I pagamenti avverranno per unico stato di avanzamento mediante emissione di	
certificato di pagamento alla conclusione dei lavori (73.500,00 € per lavori + 1.500,00 €	
per oneri sicurezza). Eventuali stati di avanzamento potranno essere approvati al	
raggiungimento di un importo inferiore solo previo consenso del Responsabile del	
Procedimento (art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto).	
3. Il certificato di pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia il suo	
ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori, risultante dal relativo	
certificato, ai sensi degli art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di	
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di	
saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la	
data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di	
appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.	
5. La rata di saldo, comprensiva delle prescritte ritenute, al netto dei pagamenti già	

effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo	
l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare	
esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D.	
Lgs. 18/08/2000 n. 267.	
6. Nel caso di ritardato pagamento delle rate dei corrispettivi pattuiti rispetto ai termini	
indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni	
normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs.	
231/2002 s.m.i.).	
7. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in	
occasione del pagamento immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza	
necessità di apposite domande o riserve.	
Articolo 5 – Cauzione definitiva	
1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del	
contratto, è stata costituita mediante polizza di garanzia fideiussoria per la cauzione	
definitiva n. 733.136.323 emessa da Allianz S.p.A. (Agenzia di Darfo Boario Terme -	
155) in data 15/06/2022 per un importo di €. 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00),	
acquisita al protocollo in data 17/06/2022 al n. 4501.	
2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede	
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,	
la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile nocnhé l'operatività	
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione	
Aggiudicatrice.	
3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di	
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici	
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.	

-7-

- 4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
- 5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- 6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

## Articolo 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa n. 420247976 emessa da Generali Italia S.p.A. (agenzia di Breno – 460 00) in data 10/06/2022, di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo alla partita 1 (opere in progetto) di €. 62.500,00, alla partita 2 (opere preesistenti) di €. 10.000,00 ed alla partita 3 (demolizione e sgombero) di €. 10.000,00 al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di	
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, per un importo garantito di €.	
500.000,00 non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n.	
50/2016. Tale polizza è stata acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 3857 del	
24/05/2022.	
Articolo 7 – Piano di sicurezza e di coordinamento – Piano operativo di sicurezza	
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza,	
formano parte integrante del presente contratto.	
Articolo 8 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel	
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il	
settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti	
dalla vigente normativa.	
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo	
l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore	
dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo	
scopo, all'escussione della garanzia.	
Articolo 9 – Adempimenti in materia antimafia	
L'Amministrazione Aggiudicatrice ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la	
dichiarazione dell'appaltatore dell'insussistenza di una delle cause di decadenza, di	
sospensione o di divieto di cui all'articolo n. 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti	
dello stesso dichiarante.	
Articolo 10 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa	

- 1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.
- 2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi: la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

## Articolo 11 – Domicilio

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i., l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede della ditta stessa, Via Corno Cerreto n.21 – 25040 Breno (BS), ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

## Articolo 12 – Modalità di pagamento

- 1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- 2. L'appaltatore dichiara che sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto e a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice, il Sig. Ducoli Giovanni, legale rappresentante nato a Breno (BS) il 06/12/1960, C.F.: DCL GNN 60T06 B149S, residente in Breno (BS), Via Castello n. 12/A e la Sig.ra Zana Lara, delegata

firmataria, nata a Ono San Pietro (BS) il 08/07/1968, C.F.: ZNA LRA 68L48 G074Z,
residente a Breno (BS), Via Castello n. 12/A.
Gli atti da cui risulta tale designazione sono stati dichiarati e acquisiti in sede di
presentazione dell'offerta.
3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e
quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione
Aggiudicatrice.
4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del
contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il
luogo del pagamento delle somme cedute.
5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità
può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non
autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF
03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Ceto, "codice univoco ufficio" Indice
Pubbliche Amministrazioni: UFJHPJ. La rata di saldo al netto dei pagamenti già
effettuati è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare
esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale. Ai sensi di quanto previsto
dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti,
l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla
fattura.
Articolo 13 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari
L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti
dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti

finanziari relativi all'appalto in oggetto.	
Articolo 14 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi	
finanziari	
1. La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art.	
3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187,	
convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna,	
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle	
transazioni per le commesse pubbliche.	
2. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le	
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane	
S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei	
a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in	
dipendenza del presente contratto.	
3. La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di	
subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli	
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del	
contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente. A tal fine	
sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute a saldo il	
Sig. Ducoli Giovanni, legale rappresentante nato a Breno (BS) il 06/12/1960, C.F.:	
DCLGNN60T06B149S, residente in Breno (BS), Via Castello n. 12/A;	
4. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione	
scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario	
dedicato alle commesse pubbliche: BPER BANCA SPA – Filiale di Breno (BS) –	
Codice IBAN: IT 87 S 05387 54160 000042828674;	
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti	
10	

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al	
committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.	
Articolo 15 – Capitolato generale d'appalto	
1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del	
Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.	
145 ss.mm.ii. nella parte ancora vigente.	
2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del	
presente contratto.	
Articolo 16 – Controversie	
1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo	
economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale,	
il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai	
sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.	
2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al	
richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha	
natura di transazione.	
3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale	
competente per territorio è quello di Brescia.	
Articolo 17 – Cessione del contratto – Subappalto	
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma	
1, del D.Lgs. n. 50/2016.	
2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto	
dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale	
scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e	
con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente in materia.	

Articolo 18 – Spese e registrazione	
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del	
contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle	
misure di legge.	
2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile	
dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.	
3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le	
parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori	
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).	
Articolo 19 – Contratto in formato digitale	
Le parti si danno atto che il presente contratto è stipulato conformemente all'art. 32,	
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i I comparenti sottoscrivono con firma	
elettronica "nell'acquisizione digitale della firma autografa" (ai sensi dell'art. 52-bis	
Legge 89/1913 modificata dal D.Lgs 110/2010). Il sottoscritto segretario comunale,	
dopo la conversione del cartaceo firmato dalle parti in file formato "portable	
document format" (.pdf), chiuderà lo stesso con l'apposizione della propria firma	
digitale.	
COMUNE DI CETO	
Il Sindaco pro tempore Il Segretario	
(Geom. Marina Lanzetti) (Dott. Paolo Scelli)	
DUCOM DI DUCOLI GIOVANNI	
(Titolare – Ducoli Giovanni)	